



PROTOCOLLO D'INTESA TRA

IL MINISTERO DELLA SALUTE

S.O.S. - IL TELEFONO AZZURRO ONLUS - “LINEA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ABUSO ALL’INFANZIA” (*di seguito denominato Telefono Azzurro*)

il **Ministero della Salute**, nella persona del Ministro *pro tempore* On. Beatrice Lorenzin, con sede in Roma, Lungotevere Ripa 1

e

L’**Associazione S.O.S. IL TELEFONO AZZURRO ONLUS**, nella persona del Presidente e legale rappresentante, Prof. Ernesto Caffo, con sede legale a Milano in Corso Lodi 47 -C.F. 92012690373-;

Di seguito, congiuntamente “*le Parti*”

Premesso che

Il **Ministero della salute** in ragione delle proprie funzioni istituzionali ritiene di significativa rilevanza che venga garantita ogni forma di assistenza sanitaria ai minori in situazione di disagio, ivi compreso il disagio da maltrattamento e abuso;



Ministero della Salute



S.O.S. il Telefono Azzurro ONLUS (di seguito anche: *l'Associazione*) opera in Italia da trent'anni a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza contro ogni forma di sfruttamento, violenza, disagio, anche attraverso l'attività delle sue linee d'ascolto e di emergenza, ed in particolare:

- ha tra i propri scopi costitutivi l'impegno affinché gli enunciati della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 divengano realtà concrete anche attraverso l'intervento di prevenzione, ascolto e cura delle situazioni di disagio, affrontando i problemi dell'infanzia in un'ottica nazionale, europea e internazionale;
- si prefigge l'importante finalità di promuovere e diffondere una cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti, attraverso interventi integrati per la protezione e la tutela dei minori coinvolti in situazioni di disagio, che richiedono interventi rispettosi delle peculiari esigenze psicofisiche proprie dell'età evolutiva;
- promuove attività di ricerca e formazione in molteplici ambiti, anche mediante l'elaborazione di pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo volte a favorire, diffondere e attuare i diritti dei soggetti in età evolutiva;
- persegue una politica di intervento di rete attraverso la stipula di accordi e protocolli d'intesa con quei soggetti istituzionali, enti e associazioni interessati a progettare congiuntamente azioni informative e formative rispettose della propria *mission*;

Si conviene quanto segue

Art. 1

(Obiettivi)

Il Ministero della Salute e Telefono Azzurro, nel rispetto dei diversi profili di competenza, concordano sull'esigenza di operare nel superiore interesse dei minori, per la tutela della loro integrità psico-fisica e per assicurare la piena attuazione dei loro diritti così come espressi dalla Convenzione O.N.U. del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

In particolare, il presente Protocollo di Intesa ha la finalità di promuovere attività di collaborazione tra le Parti volte a:

- 1) promuovere una cultura del bambino come soggetto portatore di propri e inviolabili diritti;
- 2) sviluppare una maggiore consapevolezza sui temi dell'abuso, della violenza e dello sfruttamento dei suoi conseguenti effetti traumatici, nonché sul disagio giovanile e sulle problematiche relative alle nuove tecnologie e alla migrazione;
- 3) combattere il fenomeno dell'abuso sui minori a più livelli, coinvolgendo servizi e realtà attivi in ambito sanitario, su tutto il territorio nazionale e dal punto di vista delle realtà locali;
- 4) individuare azioni comuni, volte al miglioramento delle politiche per l'infanzia e per la famiglia;
- 5) elaborare strategie operative utili a prevenire e ridurre il disagio minorile ed a favorire la resilienza dopo eventi traumatizzanti;
- 6) implementare un modello di intervento condiviso, basato su azioni tempestive ed efficaci, affinché le azioni siano focalizzate sulla rilevazione precoce dei segnali di disagio e di rischio, sulla base di collaborazioni inter-disciplinari e con un approccio multi-agency;
- 7) valorizzare la costruzione di *best practices*, a partire da evidenze scientifiche internazionali e validate;
- 8) ridurre il costo sociale a lungo termine di situazioni di disagio non trattate, promuovendo un focus preventivo e interventi precoci.

Art. 2

Realizzazione di attività congiunte

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 del presente Protocollo, e nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti attiveranno ogni utile forma di collaborazione volta a:

- Promuovere, anche nel rispetto del dPCM 12.1.2017 recante "Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 1, comma 7, del d.lgs n. 502 del 1992" ed in



Ministero della Salute



particolare dell'articolo 24, ogni forma di prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, ivi compresi casi di maltrattamento e abusi

- Promuovere ogni utile iniziativa finalizzata alla formazione di operatori psico-socio-sanitari e professionisti in ambito sanitario che si occupino di tematiche connesse all'infanzia e all'adolescenza, considerando i membri del personale degli ospedali pediatrici quali destinatari primari;

- Promuovere ogni utile iniziativa finalizzata alla formazione - anche a distanza, tramite piattaforma e-learning, con l'utilizzo di metodologie innovative e interattive- operatori psico-socio-sanitari e professionisti in ambito sanitario, che si occupino di tematiche connesse alla tutela dello sviluppo psicofisico dell'infanzia e dell'adolescenza;

- realizzare programmi di prevenzione congiunti, direttamente o attraverso enti strumentali, con iniziative formative, seminari, convegni ecc., volti alla sensibilizzazione di operatori sanitari e della società civile;

- realizzare campagne di sensibilizzazione sull'abuso, lo sfruttamento e la violenza a danno di bambini e adolescenti;

- coinvolgere, nelle attività sopra elencate, gli Ospedali Pediatrici riconosciuti come poli di eccellenza;

- promuovere ogni utile iniziativa volta al funzionamento della rete multidisciplinare sul territorio di agenzie, Istituzioni e servizi in grado di garantire la gestione di casi molto delicati quali gli abusi e gli sfruttamenti sessuali.

Art. 3

Iniziative progettuali e Convenzioni

Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del Presente Protocollo, le Parti potranno realizzare iniziative progettuali che saranno regolate mediante la stipula di successivi accordi attuativi.



Ministero della Salute



Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti, fatta salva la possibilità di verificare la reperibilità di fonti di finanziamento pubbliche o private per la realizzazione delle attività previste nel presente Protocollo

Art. 4

Durata, integrazioni e modifiche

Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione del medesimo, avrà durata di tre anni e può essere rinnovato.

L'attuazione del presente protocollo è garantita dalle risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a normativa vigente, e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per il Ministero della Salute

Il Ministro della Salute

Beatrice Lorenzin

Per il Telefono Azzurro

Prof. Ernesto Caffo

Roma, _____